|  |
| --- |
|  |
| **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA** |
| Il Magistrato Istruttore |

Al Prefetto della Provincia di Perugia

e p.c. RTS Umbria

**Oggetto: RILIEVO decreto di incarico MIGLIOSI Reggenza Area IV.**

In relazione al provvedimento in oggetto, decreto n. 53696 del 20 maggio 2024, acquisito al prot. n. 1418 del 23 maggio, si osserva l’assenza sia della nota di autocertificazione, che della menzione nel decreto, della verifica del limite contributo *ex* art. 23-ter, d.l. 201/2011 conv. con modif., dalla l. n. 214/2011, da considerare in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 14, c. 1-ter, d.lgs. n. 33/2013, come previsto anche dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 13425 del 22.02.2024.

Con specifico riferimento alla decorrenza dell’incarico, si osserva come nel preambolo del decreto in esame sia stato indicato che il precedente incarico “*giungerà a scadenza a seguito del decorso dell’anno dalla data della registrazione da parte della Corte dei Conti*” e, quindi, la temporanea reggenza “*è prorogata, per analoga durata di un anno dalla scadenza*”. Al riguardo, si osserva, tuttavia, come il precedente incarico fosse stato testualmente conferito “*per la durata di un anno a decorrere 27 maggio 2023*”, incarico oggetto della deliberazione n. 63/2023/PREV del 5 luglio 2023 di ammissione al visto e conseguente registrazione, avvenuta, in effetti con nota di registrazione n. 15 dell’8 agosto 2023. Nel merito, pertanto, si chiedono pertanto delucidazioni in merito.

Si rappresenta, altresì, che – come già noto a codesta Amministrazione - la normativa speciale relativa alla carriera prefettizia (d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139) non contempla espressamente l’istituto della reggenza, prevedendo soltanto la possibilità di assicurare la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, con altro funzionario della carriera prefettizia (art. 10 del d.lgs. n. 139/2000). In assenza di una specifica fonte normativa concernente la carriera prefettizia, occorre pertanto fare riferimento alle norme che regolano in via generale l’amministrazione civile dell’interno nonché ai principi sul pubblico impiego, essenzialmente desumibili dal d.lgs. n. 165/2001.

Come noto, la Corte dei Conti ha assunto un orientamento restrittivo in merito al ricorso all’istituto della reggenza in generale (verticale o orizzontale): orientamento che rimarca infatti il carattere di eccezionalità e limitatezza temporale dell’istituto, ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa e, come tale, non idoneo a sopperire ad una carenza organica di personale, tanto più se conosciuta e prevedibile.

Si rammenta come detto orientamento, sia stato esplicitato più volte da questa Sezione, non ultimo in occasione delle deliberazioni nn. 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del 5 luglio 2023, come anche dalla Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 26/2024/PREV del 20 marzo 2024.

Si invita, pertanto, l’Amministrazione a relazionare in merito agli aspetti sopra evidenziati, assegnando il termine di 10 giorni dal ricevimento per rispondere alla presente nota, e richiamando l’attenzione dell’Amministrazione sia in ordine al termine stabilito nella sua durata massima dall’art. 27, primo comma, ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000 n. 340, sia sulla facoltà di agire in autotutela, ritirando il provvedimento in esame.

**Il Magistrato istruttore Il Consigliere delegato**

**Dott. Antonino Geraci Cons. Luigi De Leverano**